COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 401 def.

Bruxelles, 23 ottobre 1992

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

che estende le attività della BEI ad Estonia, Lettonia e Lituania

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi in Estonia, Lettonia e Lituania

I. I paesi dell'Europa centrale ed orientale stanno attuando la transizione da un sistema economico centralizzato ad uno basato sull'azione delle forze di mercato. Questo processo è inoltre accompagnato da riforme politiche che mirano a porre in essere società genuinamente pluraliste.

Nell'ottobre 1989 il Consiglio ha deciso che la Banca europea per gli investimenti dovesse contribuire a questo processo concedendo prestiti in Polonia e in Ungheria (1); il 14 maggio 1991 il Consiglio ha esteso questi prestiti alla Repubblica federale ceca e slovacca, alla Bulgaria ed alla Romania (2).

Nel corso della riunione tenutasi l'11 novembre 1991, i ministri del Gruppo dei 24 (G-24) hanno espresso soddisfazione per il fatto che nel periodo trascorso dalla loro ultima riunione l'Albania ed i paesi baltici recentemente tornati all'indipendenza (Estonia, Lettonia e Lituania) si fossero parimenti impegnati a rispettare i diritti umani e ad intraprendere riforme volte ad instaurare la democrazia ed un'economia di mercato. I ministri hanno confermato l'estensione a questi paesi dell'assistenza economica coordinata dal G-24 e convenuto un'impostazione comune delle iniziative a sostegno dei programmi di riforma.

II. Vista la decisione del G-24 e la firma, avvenuta l'11 maggio 1992, da parte della Comunità di accordi di cooperazione con gli Stati baltici, sarebbe opportuno che il Consiglio invitasse il consiglio dei governatori della BEI ad accordare prestiti ad Estonia, Lettonia e Lituania.

Tali paesi potranno usufruire dei finanziamenti BEI in base a principi analoghi a quelli applicati per altri paesi dell'Europa centrale ed orientale. E' opportuno che i prestiti concessi in questo ambito beneficino di garanzie a carico del bilancio della Comunità, garanzie il cui trattamento dovrà inoltre risultare conforme a quanto si concorderà per il futuro trattamento delle garanzie comunitarie. Tali prestiti dovranno interessare in particolare progetti infrastrutturali e saranno coordinati con altre istituzioni finanziarie. Basandosi sugli stessi criteri utilizzati per altri paesi dell'Europa centrale ed orientale, sembra adeguato un massimale complessivo di 200 Mio di ECU ripartiti su un triennio.

III. La Commissione chiede quindi al Consiglio:

1. di decidere che, previa approvazione del consiglio dei governatori della BEI, vengano messi a disposizione di Estonia, Lettonia e Lituania prestiti BEI per un importo massimo di 200 Mio di ECU, coperti da una garanzia a carico del bilancio della Comunità;

2. di adottare la decisione allegata;

3. di invitare la BEI ad estendere le proprie attività di finanziamento a progetti in Estonia, Lettonia e Lituania;

4. di prender nota del fatto che, nel quadro della procedura di bilancio, la Commissione proporrà l'appropriata copertura a carico del bilancio stesso.

(1) Decisioni adottate rispettivamente il 3.10.1989 per quanto riguarda l'invito alla BEI a rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie a progetti nei paesi in questione, ed il 12.2.1990 (90/62/CEE) per quanto riguarda la garanzia a carico del bilancio della Comunità a copertura di tali prestiti.

(2) Decisione 91/252/CEE del Consiglio del 14.5.1991.

Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che accorda una garanzia comunitaria
alla Banca europea per gli investimenti
a copertura di eventuali perdite relative a prestiti
concessi in Estonia, Lettonia e Lituania

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che i popoli d'Estonia, Lettonia e Lituania (denominate nel seguito "i tre paesi") hanno per ragioni storiche strette relazioni con i popoli della Comunità; che tali relazioni risultano rafforzate dai recenti accordi commerciali di cooperazione; che questi tre paesi stanno intraprendendo riforme politiche e sociali di notevole portata;

considerando che i tre paesi hanno avviato una riforma economica radicale e che nel corso della riunione dell'11 novembre 1991 i ministri del Gruppo dei 24 si sono compiaciuti di tale fatto e hanno deciso di estendere ai paesi in questione l'assistenza economica coordinata dal G-24;

considerando che le suddette riforme economiche contribuiranno in misura significativa al vigoroso sviluppo di relazioni economiche e commerciali reciprocamente vantaggiose tra i tre paesi e la Comunità;

considerando che sussiste un notevole fabbisogno d'investimenti in conto capitale nei tre paesi; che tali investimenti esigono finanziamenti esterni; che la Comunità ha convenuto di cooperare nell'intento di aiutare i tre paesi; che la Banca europea per gli investimenti (nel seguito denominata "la Banca") potrebbe apportare un contributo di rilievo;

considerando che il Consiglio ha invitato la Banca ad effettuare prestiti in relazione a progetti riguardanti investimenti in conto capitale attuati nei tre paesi, sotto copertura della garanzia prevista dalla presente decisione, e che la Banca ha accettato di farlo;

considerando che la Banca e la Commissione devono fissare le condizioni di concessione di tale garanzia,

(1) GU ... del
(2) GU ... del

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti una piena garanzia per il caso in cui la Banca non percepisca i pagamenti ad essa dovuti nell'ambito di un prestito concesso in Estonia, Lettonia e Lituania conformemente ai criteri da essa normalmente applicati. Viene fissato un limite globale di 200 Mio di ECU, relativo ad un periodo di tre anni.

A questo fine la Banca e la Commissione concorderanno le condizioni di concessione della garanzia.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Linea di bilancio

Articolo 0-212:

Garanzia della Comunità economica europea alla Banca europea per gli investimenti relativa a prestiti in paesi terzi dell'Europa centrale ed orientale.

2. Base giuridica

Articolo 235 del trattato.

3. Classificazione della spesa

Obbligatoria.

4. Descrizione e giustificazione dell'azione

L'iscrizione nel bilancio mira a dare una base finanziaria alle garanzie concesse dalla Comunità europea alla Banca europea per gli investimenti a copertura di prestiti che è stato richiesto alla Banca di accordare per finanziare progetti in Lettonia, Estonia e Lituania.

5. Tipo di spesa e metodo di calcolo

a) Tipo di spesa

Garanzia alla Banca europea per gli investimenti.

b) Metodo di calcolo

E' proposta un'iscrizione promemoria, poiché l'importo ed il momento di eventuali ricorsi a questa linea di bilancio non possono venire indicati in anticipo; si spera inoltre che non sia mai necessario far ricorso a tale voce.

6. Effetto dell'azione sugli stanziamenti d'intervento

Soltanto in caso di ricorso alla garanzia.

7. Finanziamento delle spese relative ad eventuali interventi

 - Se necessario, l'articolo in questione verrà dotato di fondi mediante trasferimenti, mediante il reimpiego d'importi rimborsati (a norma dell'art. 27, par. 3 del regolamento finanziario) ovvero grazie all'adozione di un bilancio supplementare e/o rettificativo.

 - Per onorare i propri obblighi la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito, attingendo alle proprie disponibilità liquide. In tale eventualità risulta applicabile l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio n. 1552/89 del 29 maggio 1989.

8. Ripercussioni finanziarie sui costi di personale e sull'attività

 Nessuna.

ISSN 0254-1505

COM(92) 401 def.

DOCUMENTI

IT **01 11**

N. di catalogo : CB-CO-92-421-IT-C

ISBN 92-77-47683-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo